

3 2002 22/12/2022

0,00 TZ222L002002000VD
0,00 codice identificativo
0,00 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

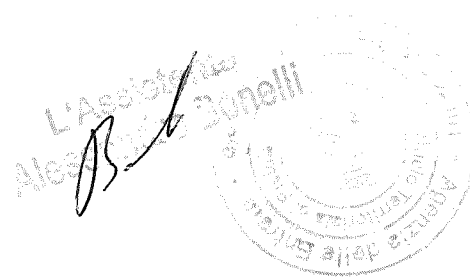
ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ2

Bagno a Ripoli, 14/12/2022

Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 2012 serie 3
11/12/2022 esatti € 0,00



APPROVAZIONE NUOVO STATUTO MADIRO' - MEDICI PER LO

SVILUPPO ODV

In data 14/12/2022 alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione Madirò - Medici per lo sviluppo ODV, ubicata in Bagno a Ripoli, via Granacci 2, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci regolarmente costituita con il seguente ordine del giorno: approvazione del nuovo statuto. Sono presenti 24 soci su 30 totali:

Monica Paci, nata a Firenze il 29/10/1978, residente a Firenze, cittadina italiana, codice fiscale PCAMNC78R69D612U con delega per Giulia Giusti, nata a Firenze il 25/12/1982, residente a Firenze, cittadina italiana, codice fiscale GSTGLI82T65D612N

Valeria De Carli, nata a Firenze il 15/10/1977, residente a Pistoia, cittadina italiana, codice fiscale DCRVLR77R55D612D

Jacopo Merlini, nato a Firenze il 04/03/1970, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale MRLJCP70C04D612T con delega per Duccio Brunetti, nato a Firenze il 10/05/1971, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale BRNDCC71E10D612W

Carla Belcore, nata a Perugia il 07/05/1943, residente a Firenze, cittadina italiana, codice fiscale BLCCTL43E47G478Q

Paolo Merlini, nato a Firenze il 15/07/1941, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale MRLPLA41L15D612G

Marco Torquato Ballatori, nato a Ascoli Piceno il 07/12/1964, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale BLLMCT64T07A462R

Grazia Martarelli, nata a Firenze il 25/02/1960, residente a Firenze, cittadina italiana, codice fiscale MRTGRZ60B65D612Q

Miria Cammelli, nata a Firenze il 14/11/1959, residente a Bagno a Ripoli, cittadina italiana, codice fiscale CMMMRI59S54D612F

Filiberto Titone, nato a Firenze il 27/04/1957, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale TTNFBR57D27D612P

Vulmaro Secchi, nato a Firenze il 03/03/1968, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale SCCVMR68C03D612E

Cecilia Deganello, nata a Mantova il 08/11/1947, residente a Bagno a Ripoli (FI), cittadina italiana, codice fiscale DGNCCCL47S48E897V

Simonetta Polli, nata a Firenze il 30/07/1952, residente a Firenze, cittadina italiana, codice fiscale PLLSNT52L70D612W

Luca Paradiso, nato a Pistoia il 18/06/1969, residente a Casalguidi (PT), cittadino italiano, codice fiscale PRDLCU69H18G713Z

Laura Polli, nata a Firenze il 14/08/1959, residente a Firenze, cittadina italiana, codice fiscale PLLLRA59M54D612L

Camilla De Carli, nata a Firenze il 28/11/1985, residente a Firenze, cittadina italiana, codice fiscale DCRCLL85S68D612P

Alessandro Campi, nato a Firenze il 07/11/1954, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale CMPLSN54R07D612S

Lorenzo Tombaresi, nato a Firenze il 19/03/1984, residente a Firenze, cittadino italiano, codice fiscale TMBLNZ84C19D612A

Paola Barni, nata a Prato il 17/07/1958, residente a Prato, cittadina italiana, codice fiscale BRNPLA58L57G999E

Mauro Banci, nato a Prato il 12/06/1958, residente a Prato, cittadino italiano, codice fiscale BNCMRA58H12G999J

Elena Banci, nata a Prato il 05/04/1987, residente a Prato, cittadina italiana, codice fiscale BNCLNE87D45G999E

Daniele Serranti, nato a Orvieto (TR) il 13/09/1984, residente a Prato, cittadino italiano, codice fiscale SRRDNL84P13G148E

Marco Banci, nato a Prato il 26/01/1991, residente a Prato, cittadino italiano, codice fiscale BNCMRC91A26G999H

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Monica Paci la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Valeria De Carli quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la sostituzione dell'attuale Statuto e dà lettura del nuovo Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo e sostitutivo del precedente, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

DENOMINATA

“MADIRÓ – Medici per lo sviluppo ODV”

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” e/o C.T.S.) e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente denominazione **“MADIRÓ - Medici per lo sviluppo ODV”**, più avanti chiamata per brevità Associazione.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Bagno a Ripoli (FI), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto e può essere attuata con una semplice delibera dell'Assemblea.

L'Associazione ha durata illimitata.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate sia nel territorio italiano che in quello estero, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie.

Tali sedi periferiche potranno essere dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale e potranno, previa autorizzazione di questa associazione, utilizzare la stessa insegna **“MADIRÓ - Medici per lo sviluppo ODV”**, seguita dall'indicazione della località della sede.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se necessario, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

OPERATIVITA' DEL RUNTS E REGIME TRANSITORIO

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato -ODV, anche ONLUS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (ODV) e/o delle ONLUS, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 9234,01 euro.

ART. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della persona e della dignità umana e spirituale.

L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di controllo e quant'altro) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario e quant'altro) vengono attribuite in seno al rispettivo organo.

Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci ad eccezione delle disposizioni dell'art. 7 del presente statuto.

ART. 5

ATTIVITA' E FINALITA'

L'Associazione può esercitare tutte le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere una cultura di pace e di solidarietà;
- promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
- promuovere progetti di assistenza sanitaria in favore di coloro che soffrono delle conseguenze sociali della povertà o di conflitti, quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione.

Le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in conformità con l'articolo 5 del Codice del Terzo Settore sono le seguenti:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- cooperazione allo sviluppo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Pertanto, sempre a titolo meramente esemplificativo ed esplicativo ma non esaustivo, l'Associazione promuove:

- la realizzazione di programmi sanitari a breve e medio termine nei Paesi Obiettivo (P.O.) con particolare riferimento ai problemi della malnutrizione e materno-infantili;
- la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale tra enti socio-sanitari italiani o dei Paesi industrializzati con i Paesi Obiettivo (P.O.);
- la realizzazione di programmi di formazione di personale locale per far fronte all'assistenza socio-sanitaria di base;
- l'invio alle popolazioni dei Paesi Obiettivo (P.O.) di attrezzature medicali, materiale ludico-didattico e generi di prima necessità quali vestiario, medicinali, ecc.;

- la valorizzazione delle culture, dello scambio delle esperienze, dell'approfondimento dei rapporti con le popolazioni sostenute e aidate dall'associazione;
- la fornitura di informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività anche promuovendo e organizzando conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi provvedimenti anche ministeriali e la relativa individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

ART. 7

DIPENDENTI E COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento oppure avvalersi dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo, qualora ciò sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti o i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 8

SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti gli associati devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto dell'Associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo Statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

Tale richiesta deve essere presentata al Presidente e deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione degli associati nel registro degli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi associati è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro 90 (novanta) giorni lavorativi.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione.

Il Tesoriere rilascerà all'associato la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto dell'Associazione sono denominati "soci fondatori"

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione e in particolare gli stessi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 11 dello Statuto.

Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 10
OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente Statuto sociale in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 11
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annua (anno solare) di iscrizione trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio che non ha pagato la quota e risulta moroso perde automaticamente la detta qualifica senza necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo;
- recesso e/o rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo; la quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.
- esclusione per i seguenti motivi:
 - o inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - o danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. L'associato radiato non può essere più ammesso. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'espulsione.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo, anche informatico, di cui si abbia certezza dell'avvenuta consegna.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 12

SOCI SOSTENITORI

Sono sostenitori tutti coloro, anche volontari non soci, che prestano gratuitamente ma saltuariamente a favore dell'Associazione la loro opera o le proprie risorse, aderiscono e/o sostengono economicamente uno o più progetti dell'Associazione.

Essi agiscono in sintonia con tutte le disposizioni, le finalità e i principi e gli scopi dell'Associazione e condividono tutto quanto indicato nel presente Statuto e nei regolamenti vigenti da esso generati.

Su invito del Consiglio Direttivo possono intervenire all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

ART. 13

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli iscritti;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere) vengono attribuite in seno al rispettivo organo, una volta costituito, eccezione fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La durata degli organi sociali e degli organi di controllo e garanzia è di 5 (cinque) anni, rinnovabili.

ART. 14

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti; sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione o persona dallo stesso a ciò delegata, con almeno n° 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale apposto sulla lettera di convocazione o dalla data apposta sulla ricevuta se l'avviso di convocazione è consegnato a mano;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta, inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 15 giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telegramma o posta elettronica.

L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione *ad hoc* prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale

da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- la nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- il ricorso presentato da un socio che è stato escluso e/o espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione quando presenti i 2/3 (due terzi) dei soci

aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio associativo.
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto ma ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; è ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (~~ex~~ art. 21 cod. civ.).

ART. 15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, l'Organo di controllo e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'Associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quinquennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente l'Organo di controllo.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 7 giorni dal ricevimento della richiesta).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COMPITI

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e/o bilancio annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- deliberare l'istituzione o la soppressione di eventuali sedi secondarie, delegazioni o uffici distaccati;
- stabilire la quota associativa annuale e le modalità di riscossione della stessa.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non

si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione.

È eletto in seno al Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale, per scadenza del mandato o dimissioni volontarie.

L'Assemblea generale dei soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare le riunioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'associazione.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 18

IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura inoltre:

- la verifica del pagamento delle quote associative;

- la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee;
- la tenuta del libro del Consiglio Direttivo;
- la tenuta del libro degli Aderenti all'Associazione;.

Il Segretario dell'Associazione cura, infine, l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

ART. 19

IL TESORIERE

Il tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

ART. 20

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere l'Organo di controllo formato da un numero massimo di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'Associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali e indica, tra i nominati, il Presidente.

La durata in carica dei componenti l'Organo di controllo è quinquennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di controllo effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri dell'organo.

All'atto dell'accettazione della nomina, i componenti dell'Organo di controllo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli articoli 2382 - 2399 del codice civile.

Il compenso ai membri dell'organo di controllo, solo se non soci, è determinato dall'Assemblea al momento della nomina, nel rispetto della normativa vigente.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i revisori legali e più precisamente le norme, di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e

firmata anche da un solo socio.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i compiti dell'Organo di controllo possono essere identificati nei seguenti:

- partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo senza esercitare alcun diritto di voto;
- controllo dell'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verifica della corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verifica periodica della consistenza di cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con redazione di specifici verbali;
- verifica dei contenuti del rendiconto e/o del bilancio preventivo e consuntivo e delle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redige la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizza al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Associazione, in alternativa a un organo collegiale, potrà nominare, se consentito dalla legge, un Organo di controllo monocratico, avente le medesime funzioni.

ART. 21

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero massimo di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è quinquennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli articoli 2382 - 2399 del codice civile.

Il Collegio dei Probiviri è competente per:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti allo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo. Il Collegio, infatti, esaminate attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell'associato, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di socio fino a 6 (sei) mesi ed infine l'estromissione dall'associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all'associazione stessa;
- decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- decidere sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti all'organizzazione di volontariato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

ART. 22

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;

- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge vigente.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno (anno sociale).

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza dell'Organo di controllo almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del codice civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Devono inoltre essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività

diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 23

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il rendiconto e/o bilancio di esercizio con periodicità annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 (centoventi) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, in presenza di situazioni particolari anche previste dalla legge, entro 180 (centottanta giorni) dalla chiusura dell'esercizio e sempre tempestivamente per il relativo deposito..

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione, se la legge lo richiede e nelle modalità indicate, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'Associazione, se la legge lo richiede e nelle modalità indicate, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 24

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità depositando presso la sede dell'Associazione specifica istanza, sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati, indirizzata al Presidente della stessa, indicando le motivazioni; i libri saranno messi a disposizione appena possibile ma in un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito della richiesta

ART. 25

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione come in precedenza indicato è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore (E.T.S.) o ad altre organizzazioni di volontariato (O.D.V.) operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 26

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 27

SPESE E ONERI DEL PRESENTE ATTO

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'Associazione.

ART. 28

CARICHE E NOMINE INIZIALI

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da i seguenti componenti ai quali, contestualmente, si attribuiscono le seguenti cariche:

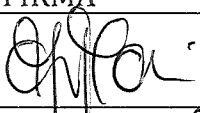
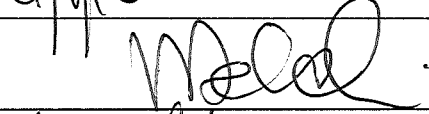
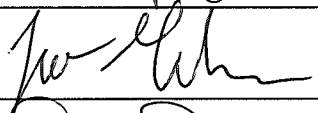
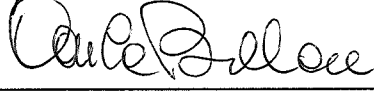
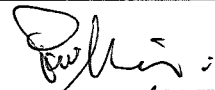
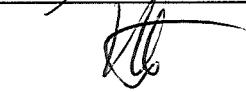
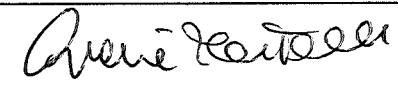
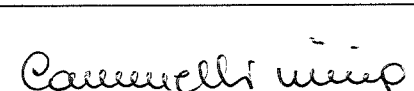
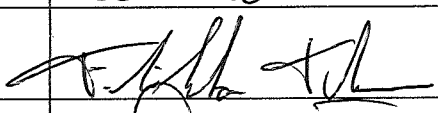
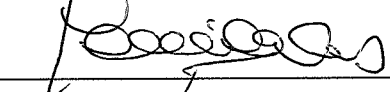
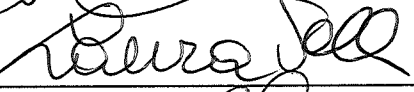
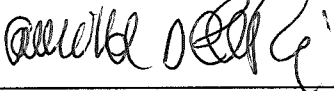
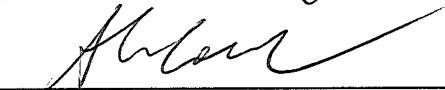
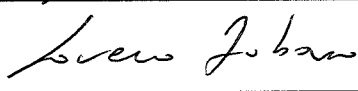
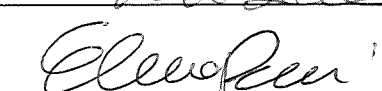
Presidente: Sig.ra Monica Paci, nata a Firenze (FI) il 29/10/1978, CF PCAMNC78R69D612U e residente a Firenze (FI) in Via San Marcellino 10B

Vice – Presidente: Sig.ra Elena Banci, nata a Prato (PO) il 05/04/1987, CF BNCLNE87D45G999E, e residente a Prato (PO) in via Ferrucci 332

Segretario: Sig.ra Giulia Giusti, nata a Firenze (FI) il 25/12/1982, CF GSTGLI82T65D612N e
residente a Firenze (FI) in Via Spallanzani n 5

Tesoriere: Sig.ra Valeria De Carli, nata a Firenze (FI) il 15/10/1977, CF DCRVLR77R55D612D, e
residente a Pistoia (PT) in via Arrigo Boito 29

Letto, approvato e sottoscritto

N.	NOME	COGNOME	FIRMA
1	MONICA	PACI	
2	VALERIA	DE CARLI	
3	JACOPO	MERLINI	
4	CARLA	BELCORE	
5	PAOLO	MERLINI	
6	MARCO TORQUATO	BALLATORI	
7	GRAZIA	MARTARELLI	
8	MIRIA	CANNELLI	
9	FILIBERTO	TITONE	
10	VULGARZO	SECECHI	
11	CECILIA	DIGANELLO	
12	SIMONETTA	POLLI	
13	LUCA	PARADISO	
14	LAURA	POLLI	
15	CAMILLA	DE CARU	
16	ALESSANDRO	CAMPI	
17	LORENZO	TORBARESI	
18	TARA	BARNI	
19	MAURO	BANCI	
20	ELENA	BANCI	

[illegible]